speciale, in base ai criteri di cui all'articolo 57, tenuto conto della gravità e del numero delle questioni trattate.

« Tale onorario, in relazione alla specialità della controversia o al pregio o al risultato dell'opera prestata, può essere anche maggiore di quello liquidato a carico della parte condannata nelle spese ».

Sull'articolo unico ha presentato due emendamenti l'onorevole camerata Gianturco.

Il primo per sostituire l'articolo 10 coi seguente:

« Il procuratore deve risiedere nel circondario del tribunale al quale è assegnato ».

Il secondo per sostituire il numero 7 dell'articolo 17 col seguente:

« Avere la residenza nel circondario nel quale si chiede l'iscrizione ».

L'onorevole Gianturco ha facoltà di svolgerli.

GIANTURCO. Converto i miei due emendamenti in raccomandazioni. Essi avevano uno scopo, molto semplice. Poichè l'articolo 7 stabiliva che i procuratori dovessero eleggere il loro domicilio nel capoluogo di circondario, io proponevo che, invece, allo scopo di potere decentrare quanto più è possibile questi giovani avvocati e distribuirli nei paesi, venisse tolta la locuzione « nel capoluogo » e venissero autorizzati a risiedere nei circondari.

Ad ogni modo, siccome la seconda parte dell'articolo faculta il Presidente del tribunale a dare questa autorizzazione, ritiro i miei emendamenti, e li converto in raccomandazioni.

PRESIDENTE. Allora gli emendamenti proposti dall'onorevole Gianturco all'articolo unico del disegno di legge sono ritirati.

Non essendovi altri oratori inscritti, e nessun altro chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 11 dicembre 1933, n. 1699, contenente nuove disposizioni per l'industria zolfifera nazionale.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 11 dicembre 1933, n. 1699, contenente nuove disposizioni per l'industria zolfifera nazionale. (*Stampato* n. 1997-A).

È aperta la discussione generale su questo disegno di legge,

Non essendovi oratori inscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

La Commissione ha proposto alcune modificazioni all'articolo unico. Se ne dia lettura.

GIANTURCO, *Segretario*, legge:

ARTICOLO UNICO.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 11 dicembre 1933, n. 1699, contenente nuove disposizioni per l'industria zolfifera nazionale, *con le seguenti modificazioni:*

Al comma 5° dell'articolo 1, alle parole « che a giudizio insindacabile dell'Ufficio, risultino concluse in data anteriore » *sono sostituite le seguenti:* « che risultino validamente concluse in data certa anteriore ».

Al comma 1° dell'articolo 2, alle parole « sei membri » *sono sostituite le parole:* « sette membri ».

Il 4° comma dello stesso articolo 2 è sostituito dal seguente:

« Quattro dei sette membri sono scelti fra i concessionari o esercenti di miniere di zolfo, un quinto membro su designazione del Banco di Sicilia e della Cassa di risparmio Vittorio Emanuele II, ed uno su designazione della Confederazione nazionale dei sindacati fascisti delle industrie ».

Il comma 1° dell'articolo 6 è sostituito dal seguente:

« Con decreto del Ministro per le corporazioni, udito il Consiglio di amministrazione dell'Ufficio, sarà stabilito il contingente annuo di produzione che tanto i produttori della Sicilia quanto quelli del continente, globalmente, potranno mettere a disposizione dell'Ufficio per la vendita ».

Dopo il 2° comma dello stesso articolo 6 è aggiunto il seguente:

« Il contingente stesso sarà dall'Ufficio ripartito fra i singoli produttori, in proporzione alla media triennale di produzione delle rispettive miniere, di cui al successivo articolo 10, ed alle necessità minime di produzione per le miniere entrate in efficienza dopo il triennio.

Il 1° comma dell'articolo 10 è sostituito dal seguente:

« Limitatamente ad una quantità di produzione da determinarsi come appresso, l'Uf-